Registro Decreti.AOODGINTCO.24-11-2026.0000529



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali congiunte di ricerca e innovazione Italia–Giappone, periodo 2027–2028

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante disposizioni in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025 contenente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 43;

VISTA la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2026;

VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPR 4 aprile 2025, n. 62 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 152 del 2 febbraio 2026 con il quale, tra l'altro, vengono assegnate le deleghe alla spesa, al Direttore generale della Direzione generale dell'internazionalizzazione, per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Prot. n. 56 del 07/03/2025 (visto dell'UCB n. 87 del 11 marzo 2025), con il quale è stata attribuita al Dirigente responsabile dell'Ufficio III della Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa, del capitolo, tra gli altri, 1704–P.G.1 "Spese connesse all'attuazione di accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con l'estero";

VISTO l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, sottoscritto nel 1988;

VISTO il Memorandum of Cooperation in the fields of Scientific and Technological Research, sottoscritto nel maggio 2023 tra il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) del Giappone, e in particolare il paragrafo 1, che individua i principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio, il paragrafo 2, relativo alle modalità di cooperazione, il paragrafo 3, concernente i rispettivi Point of Contact, e il paragrafo 4, in materia di copertura dei costi e disponibilità di bilancio;

VISTO il Piano d'azione Italia–Giappone relativo agli ambiti prioritari della cooperazione per il periodo 2024–2027, adottato nel giugno 2024;

VISTO lo Statement of Intent sottoscritto dal MUR e dal MEXT il 15 giugno 2026, recante l'intenzione comune di avviare collaborazioni nei settori AI Robotics e Biomanufacturing e di promuovere la cooperazione nei settori Vulcanology and Seismology e Medicine and Pharmaceuticals, privo di natura giuridicamente vincolante;

TENUTO CONTO del Master Plan di GREEN×EXPO 2027 di Yokohama, pubblicato dagli organizzatori dell'Esposizione internazionale di orticoltura, e delle sue direttrici «Co-adaptation», «Co-existence», «Co-creation» e «Co-operation», riguardanti, tra l'altro, infrastrutture verdi, agricoltura, innovazione e cooperazione per la sostenibilità;

CONSIDERATA l'opportunità di promuovere la cooperazione bilaterale mediante un avviso pubblico articolato in due linee: progetti strategici con attività di ricerca e investimenti funzionali e attività preparatorie destinate alla definizione di preproposte congiunte per successive candidature a programmi di finanziamento;

RITENUTO di disciplinare con il presente provvedimento le condizioni di partecipazione, selezione e finanziamento, per la parte italiana, di quattro proposte progettuali di ricerca congiunte Italia–Giappone per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 tra quelle che perverranno in risposta alla pubblicazione del presente bando;

DECRETA

È approvato il seguente avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali congiunte di ricerca e innovazione Italia–Giappone, periodo 2027–2028, articolato nelle disposizioni che seguono.

Articolo 1 – Contesto, finalità e oggetto

1. La cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e il Giappone trova fondamento nell'Accordo intergovernativo sulla cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto nel 1988 ed è stata ulteriormente rafforzata nel quadro del Partenariato strategico Italia–Giappone avviato nel gennaio 2023. Il Memorandum of Cooperation sottoscritto nel maggio 2023 tra il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), il Piano d'azione Italia–Giappone 2024–2027 adottato nel giugno 2024 e lo Statement of Intent sottoscritto il 15 giugno 2026 costituiscono il quadro di riferimento per l'intensificazione delle collaborazioni bilaterali. In tale contesto, sono già state promosse iniziative congiunte nei settori dell'accumulo energetico e delle batterie e delle onde gravitazionali, comprese le collaborazioni relative a Einstein Telescope e KAGRA. Nel vertice bilaterale del 16 gennaio 2026 è stato altresì riaffermato l'impegno a potenziare la cooperazione nelle aree avanzate della ricerca e dell'innovazione.

2. Il presente bando disciplina, per la parte italiana, la presentazione e la selezione di quattro proposte progettuali congiunte con partner giapponesi, da realizzarsi negli anni 2027-2028, secondo due distinte linee di intervento:

- **Due progetti per la Linea 1 – Progetti strategici di punta (Flagship Projects)**;
- **Due progetti per la Linea 2 – Progetti afferenti ad attività preparatorie (Preparatory Projects)**.

3. Il bando persegue due finalità complementari: realizzare collaborazioni di ricerca strategiche di elevato impatto (Linea 1) e favorire la costruzione di partenariati e di pre-proposte scientifiche congiunte, finalizzate alla successiva candidatura a programmi nazionali, europei o internazionali di ricerca (Linea 2).
4. Nell'ambito della Linea 2, GREEN×EXPO 2027 di Yokohama (19 marzo–26 settembre 2027) costituisce una specifica opportunità di incontro e co-progettazione scientifica tra istituzioni italiane e giapponesi, coerente con il tema «Scenery of the Future for Happiness» e con i quattro assi dell'Esposizione (Co-adaptation, Co-existence, Co-creation e Co-operation). Le iniziative connesse all'evento sono ammissibili soltanto se inserite in un programma bilaterale di ricerca riferibile agli ambiti dell'articolo 2 e orientato alla predisposizione di una preproposta congiunta per un successivo finanziamento competitivo.

Articolo 2 – Ambiti tematici prioritari

1. Le proposte relative alla Linea 1 – Flagship Projects - devono ricadere esclusivamente in uno dei seguenti ambiti:
    - Intelligenza artificiale e robotica (AI & Robotics);
    - Biomanufacturing.
2. Le proposte relative alla Linea 2 – Preparatory Projects - devono ricadere in uno dei seguenti ambiti:
    - Intelligenza artificiale e robotica (AI & Robotics);
    - Biomanufacturing;
    - Vulcanologia e sismologia;
    - Medicina e scienze farmaceutiche.

3. L'ammissibilità tematica è verificata con riferimento alla linea di intervento indicata nella domanda.

Articolo 3 – Articolazione degli interventi, contributi e durata

1. Il proponente seleziona, al momento della presentazione, una sola linea di intervento. Le due linee si distinguono per livello di finanziamento, grado di maturità della collaborazione, scala delle attività e risultati attesi.

Linea 1 – Flagship Projects	Contributo italiano massimo: euro 400.000 per progetto, per l'intera durata. Durata: 24 mesi. Fino a due progetti finanziabili, con l'intenzione di sostenerne uno in ciascuno dei due ambiti strategici, compatibilmente con la qualità delle proposte, gli esiti della valutazione e la disponibilità delle risorse.
Linea 2 – Preparatory Projects	Contributo italiano massimo: euro 100.000 per progetto, per l'intera durata. Durata massima: 24 mesi. Risultato obbligatorio: preproposta congiunta per successiva candidatura a un programma di finanziamento. Sono ammissibili anche attività scientifiche e di co-progettazione collegate a GREEN×EXPO 2027, nel rispetto degli obiettivi della Linea 2. Il collegamento all'Esposizione richiede un programma scientifico bilaterale e risultati preparatori verificabili.

2. Gli importi di cui al comma 1 rappresentano esclusivamente i massimali del contributo concedibile dal MUR per la realizzazione delle attività di competenza della componente italiana. La partecipazione dei partner giapponesi non comporta alcun obbligo finanziario a carico del MUR.
3. La dotazione finanziaria complessiva a carico della parte italiana è pari a euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 destinati a un massimo di due Progetti strategici di punta (Linea 1), con contributo massimo di euro 400.000,00 ciascuno, ed euro 200.000,00 destinati a un massimo di due Progetti preparatori (Linea 2), con contributo massimo di euro 100.000,00 ciascuno. La copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse del capitolo 1704, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca, subordinatamente alla disponibilità degli stanziamenti negli esercizi di esigibilità delle obbligazioni e ai conseguenti provvedimenti di impegno. La durata dei progetti e la scansione dei pagamenti sono definite in coerenza con il cronoprogramma di spesa e con la normativa contabile applicabile.

Articolo 3-bis – Spese ammissibili, erogazione e rendicontazione

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese pertinenti, congrue, documentate e direttamente riferibili alle attività progettuali, nei limiti del piano finanziario approvato.
2. Per la Linea 1 sono ammissibili, nel rispetto della disciplina applicabile:
    a. costi per personale impiegato sul progetto;
    b. costi per mobilità e missioni, accesso a infrastrutture di ricerca;
    c. costi per workshop, pubblicazioni e disseminazione, materiali di consumo, servizi tecnico-scientifici,
    d. costi per investimenti mirati all'acquisto di attrezzature, materiali e infrastrutture, anche digitali, funzionali al progetto;
    e. costi generali nella misura forfettaria del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.

3. Per la Linea 2 sono ammissibili le voci di costo di cui al precedente comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e). Sono, altresì, esclusi i costi di cui alla lett. d) del comma 2, relativi all'acquisto di attrezzature, materiali e infrastrutture.
4. I costi totali ammissibili dei progetti dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dai Soggetti attuatori per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.
5. Il contributo del MUR è concesso nella forma del contributo alla spesa, entro i massimali previsti dall'articolo 3 e sulla base del piano finanziario approvato. L'erogazione avviene in due quote: un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo concesso, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla sottoscrizione del relativo atto d'obbligo, e il saldo del restante 20 per cento, previa presentazione e positiva verifica della rendicontazione scientifica e finanziaria finale, nel rispetto della normativa contabile applicabile.
6. Il beneficiario presenta, entro il termine stabilito nell'atto d'obbligo, una relazione scientifica finale e un rendiconto finanziario finale secondo modelli standardizzati asseverati dal proprio collegio dei revisori. La documentazione giustificativa è conservata dal beneficiario ed esibita su richiesta del MUR, ferme le verifiche previste dalla normativa applicabile e le disposizioni in materia di rideterminazione, revoca e recupero.
7. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento. Ciononostante, è facoltà dei Soggetti attuatori, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data

successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui al presente Avviso.

8. Gli impegni e i pagamenti sono effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili e secondo le procedure amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Linea 1: Flagship Projects

1. I Progetti strategici di punta (Flagship Projects) costituiscono iniziative bilaterali strategiche di ampia scala, orientate a sfide scientifiche o tecnologiche complesse e di speciale rilevanza per la cooperazione Italia–Giappone. Sono caratterizzati da elevata ambizione scientifica, forte integrazione tra i partner, impatto misurabile e capacità di produrre collaborazioni durevoli oltre il periodo di finanziamento.
2. Le proposte devono, di norma, fondarsi su una collaborazione preesistente e dimostrabile fra gruppi o istituzioni italiani e giapponesi. Ove coerente con gli obiettivi, possono prevedere approcci interdisciplinari, uso condiviso di infrastrutture, coinvolgimento di ecosistemi dell'innovazione, imprese e altri soggetti pertinenti; è ammissibile l'acquisto di attrezzature scientifiche strettamente funzionali alle attività progettuali secondo l'articolo 3-bis.
3. Ogni progetto comprende una struttura di governance dedicata, un piano di lavoro con chiara ripartizione delle responsabilità, milestone e deliverable appropriati, una strategia di gestione dei rischi e una strategia di sostenibilità successiva alla conclusione del finanziamento.
4. Potranno essere selezionati fino a due progetti, con l'intenzione di finanziare un progetto nell'ambito dell'Intelligenza artificiale e della robotica e un progetto nell'ambito del Biomanufacturing, subordinatamente all'esito della valutazione e alla disponibilità delle risorse.

Articolo 5 – Linea 2: Preparatory Projects

1. I Progetti preparatori sono iniziative bilaterali finalizzate prioritariamente alla costruzione di una preproposta scientifica congiunta, destinata a una successiva candidatura a programmi competitivi di finanziamento della ricerca. Le attività finanziate devono essere funzionali alla definizione degli obiettivi scientifici, del partenariato, del piano di lavoro, del quadro economico e dell'individuazione di opportunità di finanziamento.
2. Nell'ambito di questa linea, le iniziative connesse a GREEN×EXPO 2027 di Yokohama possono utilizzare l'Esposizione come piattaforma di cooperazione scientifica, attraverso incontri mirati tra gruppi di ricerca, il confronto di metodologie e dati, l'elaborazione di studi di fattibilità e l'identificazione di future azioni congiunte. Tali iniziative devono contribuire a

risultati scientifici preparatori verificabili e alla costruzione di una proposta bilaterale. Possono includere, in via prevalente:

- workshop di co-progettazione e riunioni scientifiche congiunte;
- mobilità di ricercatori e scambi brevi funzionali alla progettazione congiunta;
- incontri di partenariato scientifico e sessioni tematiche di co-progettazione, anche in occasione di GREEN×EXPO 2027;
- elaborazione di studi preliminari e documenti tecnico-scientifici strettamente necessari alla preproposta;
- pubblicazione e disseminazione di risultati preliminari, piccoli materiali di consumo e servizi specialistici di importo limitato e direttamente pertinenti;
- definizione congiunta della roadmap, del partenariato e del piano finanziario della futura proposta;
- predisposizione della preproposta progettuale congiunta, quale risultato obbligatorio della Linea 2;
- elaborazione e consolidamento della preproposta congiunta per la successiva candidatura a strumenti di finanziamento. Sono escluse, anche se svolte nell'ambito di GREEN×EXPO 2027, attività prevalentemente promozionali, espositive o divulgative, qualora prive di un adeguato collegamento con le finalità scientifiche del progetto, nonché iniziative prive di contenuti tecnico-scientifici, di un effettivo coinvolgimento bilaterale o di un contributo dimostrabile alla preproposta.

3. Non sono richieste collaborazioni pregresse già consolidate. La preproposta congiunta costituisce il risultato essenziale dell'intervento; non è richiesta, ai fini del riconoscimento delle spese, l'avvenuta concessione di un successivo finanziamento. Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature, investimenti infrastrutturali o attività sperimentali di ampia scala.

Articolo 6 – Requisiti soggettivi e partenariato bilaterale

1. Le proposte progettuali devono essere presentate da soggetti italiani ammissibili e prevedere la collaborazione con almeno un partner giapponese, individuato al momento della presentazione della domanda. Il progetto deve evidenziare il valore aggiunto della cooperazione bilaterale e il contributo delle rispettive parti sotto il profilo scientifico, delle attività previste, delle responsabilità e dei risultati attesi.
2. Per ciascuna proposta deve essere individuato un responsabile scientifico italiano (Principal Investigator – PI), responsabile del coordinamento scientifico delle attività progettuali finanziate dal MUR e referente nei confronti del Ministero. Deve altresì essere individuato un referente scientifico del partner giapponese, incaricato del coordinamento delle attività di competenza della parte giapponese.

3. Il PI italiano deve appartenere al personale accademico, in qualità di docente o figura equivalente, oppure essere ricercatore affiliato a un'organizzazione di ricerca ammissibile e, di norma, essere titolare di una posizione a tempo indeterminato. È ammesso anche personale con rapporto a tempo determinato, purché il contratto copra almeno l'intero primo anno di attività. In tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente o da un suo delegato, recante l'impegno a individuare un PI sostitutivo, tra i componenti del gruppo di ricerca, qualora il rapporto cessi prima della conclusione del progetto.
4. Il PI italiano deve essere affiliato a un'istituzione italiana ammissibile ai sensi del presente bando e svolgere la propria attività di ricerca presso la medesima istituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 3.
5. Per la parte italiana sono ammissibili università pubbliche o private senza scopo di lucro, istituzioni di alta formazione, enti pubblici di ricerca e altre organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro, secondo la normativa nazionale applicabile.
6. Il partenariato deve comprendere almeno un'istituzione italiana ammissibile e un'istituzione giapponese operante nel settore della ricerca e dell'innovazione. L'effettivo coinvolgimento del partner giapponese deve essere comprovato mediante una lettera di impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4. Possono partecipare ulteriori partner italiani o giapponesi, purché il loro coinvolgimento sia coerente con gli obiettivi progettuali. Il contributo del MUR è destinato esclusivamente ai soggetti italiani ammissibili, secondo le disposizioni del presente bando.
7. Ogni PI italiano può presentare una sola proposta in qualità di responsabile scientifico nell'ambito del presente bando, indipendentemente dalla linea di intervento prescelta, ferma restando la possibilità di partecipare come componente del gruppo di ricerca ad altre proposte.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale, etica, dati e sicurezza della ricerca

1. I soggetti partecipanti assicurano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito dei progetti secondo la normativa applicabile. Prima dell'avvio delle attività le istituzioni concordano le modalità di titolarità, protezione, utilizzazione, pubblicazione e diffusione dei risultati.
2. Le attività sono svolte nel rispetto degli standard etici nazionali e internazionali applicabili. Le attività riguardanti soggetti umani, materiali biologici umani o animali devono ottenere, prima dell'avvio, tutte le autorizzazioni richieste dalle pertinenti normative nazionali e istituzionali.
3. I progetti promuovono, quando appropriato e compatibile con riservatezza, proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e sicurezza, pratiche di scienza aperta e gestione

responsabile dei dati della ricerca, con riferimento ai principi FAIR e, ove pertinente, a un Data Management Plan.

4. Le attività relative a tecnologie sensibili, emergenti o critiche possono essere sottoposte a verifiche ulteriori in materia di sicurezza della ricerca. I proponenti garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di integrità della ricerca, controllo delle esportazioni, protezione delle informazioni riservate, sicurezza informatica, tecnologie a duplice uso e prevenzione di indebite interferenze straniere.
5. I soggetti italiani beneficiari sono responsabili della corretta attuazione delle attività finanziate e della relativa rendicontazione scientifica e finanziaria, secondo le disposizioni del presente bando e dei provvedimenti di concessione del contributo.

Articolo 8 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate esclusivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), secondo le modalità e i termini di seguito indicati.
2. La domanda, redatta in lingua inglese utilizzando il formulario sintetico reso disponibile dal MUR e corredata dei documenti essenziali di cui all'articolo 9, è trasmessa in formato PDF all'indirizzo pec dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it e in copia all'indirizzo peo bandibilaterali@mur.gov.it **entro le ore 12:00 del giorno 12 gennaio 2027.** La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione italiana proponente o da un delegato formalmente autorizzato. Il MUR attesta la ricezione e, con apposito avviso, disciplina le modalità di trasmissione in caso di disservizi tecnici documentati. I formulari da utilizzare sono, rispettivamente, l'Allegato 01 – Application Form, Line 1 (Flagship Projects), e l'Allegato 02 – Application Form, Line 2 (Preparatory Projects), che costituiscono parte integrante del presente Avviso. Fermo restando che la candidatura è redatta in lingua inglese, devono essere compilate anche le sezioni relative all'abstract in lingua italiana espressamente previste nei suddetti formulari. Qualora la domanda sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, i relativi poteri devono risultare da idoneo atto di delega; a tal fine può essere utilizzato il modello di cui all'Allegato 04 – Delega alla sottoscrizione e trasmissione della domanda.
3. Le domande pervenute oltre il termine stabilito, incomplete o prive della documentazione obbligatoria non sono ammesse alla valutazione, fatto salvo quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di regolarizzazione delle irregolarità formali.

Articolo 9 – Contenuti minimi della proposta

1. La candidatura deve contenere almeno le seguenti informazioni e documentazioni:

a) titolo del progetto, linea di intervento prescelta e ambito tematico;
b) inquadramento scientifico e tecnologico e stato dell'arte;
c) obiettivi, attività previste e risultati attesi;
d) valore aggiunto della collaborazione Italia–Giappone;
e) composizione, competenze e complementarità dei gruppi di ricerca italiani e giapponesi, con indicazione dei rispettivi referenti scientifici;
f) piano di lavoro, articolazione delle attività, responsabilità, milestone, deliverable e cronoprogramma;
g) attività di mobilità e scambio, ove previste;
h) piano finanziario relativo alle attività della componente italiana, con indicazione delle categorie di costo, del contributo richiesto al MUR e delle eventuali risorse di cofinanziamento;
i) misure di gestione dei rischi;
j) impatto scientifico, tecnologico, economico e/o sociale atteso.

2. Per i Flagship Projects (Linea 1) sono inoltre richiesti la descrizione della struttura di governance, gli eventuali elementi comprovanti l'esistenza di una collaborazione pregressa tra i partner italiani e giapponesi e una strategia di sostenibilità e valorizzazione dei risultati oltre il periodo di finanziamento.
3. Per i Preparatory Projects (Linea 2) è richiesto uno schema sintetico della pre-proposta futura, comprensivo di obiettivi, partenariato, programma di finanziamento potenzialmente pertinente, principali attività preparatorie e risultato finale atteso. Il formulario tecnico della Linea 2 è semplificato rispetto a quello previsto per la Linea 1.
4. Alla candidatura deve essere allegata una lettera di impegno dell'istituzione giapponese partner, sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto formalmente autorizzato, attestante la partecipazione al progetto, l'individuazione del referente scientifico giapponese e le attività che l'istituzione intende svolgere nell'ambito della collaborazione. Per agevolare la predisposizione della lettera di impegno è reso disponibile l'Allegato 03 – Japanese Partner – Letter of Commitment, il cui utilizzo non sostituisce l'obbligo di assicurare i contenuti e la sottoscrizione istituzionale prescritti dal presente comma.
5. Qualora partecipino più istituzioni italiane, è individuato un unico soggetto capofila, beneficiario del contributo MUR e responsabile dei rapporti ministeriali, della gestione amministrativo-contabile e della rendicontazione complessiva. Gli accordi organizzativi con gli altri partner italiani sono gestiti dal capofila. Ai soli fini della presentazione della candidatura, i partner italiani sono tenuti a utilizzare il facsimile facoltativo di cui all'Allegato 05 – Mandato organizzativo tra partner italiani, per documentare l'adesione alla proposta e l'individuazione del capofila. Il facsimile non sostituisce l'accordo che disciplina i rapporti tra le istituzioni partecipanti. Qualora l'attuazione delle attività preveda una ripartizione di compiti e risorse tra più istituzioni italiane, prima della concessione del finanziamento deve essere formalizzato un idoneo accordo di partenariato o di collaborazione, che definisca

almeno le attività e le responsabilità dei partecipanti, il quadro economico e la ripartizione delle risorse, le modalità dei trasferimenti interni, gli obblighi di rendicontazione, i controlli e i rapporti con il capofila. Tra amministrazioni pubbliche, ricorrendo i presupposti, l'accordo può essere stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in presenza di soggetti di diversa natura giuridica, si ricorre a un accordo coerente con la disciplina applicabile. Resta fermo che il capofila è l'unico beneficiario nei confronti del MUR e risponde della gestione e della rendicontazione complessiva.

Articolo 10 – Verifica di ammissibilità e valutazione di coerenza delle proposte

1. La Direzione generale competente svolge la verifica preliminare di ammissibilità delle domande, limitata al rispetto del termine e delle modalità di presentazione, alla completezza della documentazione, ai requisiti dei proponenti e alla corrispondenza della proposta alla linea e agli ambiti tematici previsti. Resta consentita la regolarizzazione delle carenze meramente formali sanabili, senza integrazione sostanziale della proposta.
2. Le proposte ammissibili sono sottoposte a una valutazione sintetica e motivata della coerenza con le finalità e le modalità di cooperazione bilaterale previste dall'Accordo intergovernativo Italia–Giappone del 1988, dal Memorandum of Cooperation MUR–MEXT del maggio 2023, dal Piano d'azione Italia–Giappone 2024–2027 e dallo Statement of Intent del 15 giugno 2026. Tale valutazione è finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare e non richiede una procedura di revisione scientifica tra pari.
3. La valutazione di cui al comma 2 è effettuata da una Commissione nominata con decreto del Direttore generale dell'Internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, composta da cinque membri: a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca (MUR); c) un rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); d) un rappresentante della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CoPER); e) un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Giappone. I rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi interessati sono individuati previa acquisizione delle rispettive designazioni o disponibilità. Il decreto di nomina individua il Presidente della Commissione e un segretario verbalizzante, anche tra il personale ministeriale, senza diritto di voto. La Commissione può altresì avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto di esperti nelle materie oggetto di valutazione, senza diritto di voto.
4. La Commissione, anche mediante riunioni telematiche e scambio documentale, applica i seguenti criteri, predeterminati e riferiti agli accordi richiamati al comma 2: a) coerenza con le priorità tematiche e gli obiettivi strategici bilaterali, in particolare con lo Statement of Intent del 2026; b) effettiva bilateralità, reciprocità, complementarità e mutuo beneficio della collaborazione, in linea con il paragrafo 1 del Memorandum del 2023; c) corrispondenza delle attività alle modalità di cooperazione di cui al paragrafo 2 del Memorandum del 2023,

comprese mobilità, scambi, attività scientifiche congiunte e predisposizione di iniziative future; d) fattibilità delle attività, ripartizione delle responsabilità, attendibilità dei risultati attesi e congruità del contributo richiesto.

5. Per ciascuno dei quattro criteri la Commissione attribuisce collegialmente un punteggio sintetico da 0 a 2, secondo la scala: 0 = non coerente o non documentato; 1 = parzialmente coerente; 2 = pienamente coerente e adeguatamente documentato. Sono ritenute idonee le proposte che conseguono almeno 6 punti su 8 e nessun punteggio pari a zero. Per ciascuna proposta è predisposta una scheda sintetica recante punteggi e motivazione, senza necessità di valutazioni individuali separate.
6. Per la Linea 1 la Commissione verifica altresì la rilevanza strategica dei risultati attesi e la stretta strumentalità delle eventuali attrezzature rispetto alle attività finanziate; per la Linea 2 accerta che il piano di lavoro e le spese previste siano funzionali alla predisposizione, quale risultato finale obbligatorio, di una pre-proposta bilaterale per la partecipazione a successivi programmi di finanziamento della ricerca.
7. La Commissione forma per ciascuna linea un elenco delle proposte idonee in ordine di punteggio, nonché l'elenco delle proposte non idonee. In caso di parità di punteggio prevale il punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 4, lettera b), e successivamente quello di cui alla lettera a); in caso di ulteriore parità la Commissione esplicita, con motivazione sintetica riferita ai medesimi criteri, la priorità attribuita. Resta ferma, per la Linea 1, la disciplina di ripartizione tra ambiti tematici prevista dall'articolo 11.
8. La Commissione opera senza compensi, gettoni, rimborsi o nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del MUR. I componenti rendono prima dell'esame delle proposte una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse e si astengono nei casi previsti dalla normativa vigente. La Commissione conclude i lavori con un verbale sintetico, corredato delle schede di valutazione e degli elenchi di cui al comma 7, trasmesso alla Direzione generale per i conseguenti provvedimenti di competenza di cui all'articolo 11.

Articolo 11 – Esiti della selezione e finanziamento

1. All'esito della valutazione, il Ministero approva con decreto del Direttore generale le graduatorie delle due linee e individua i progetti ammessi, idonei non finanziabili e non idonei. Ove sussistano i presupposti istruttori e contabili, il medesimo decreto dispone anche la concessione dei contributi e l'assunzione dei pertinenti impegni, ferma restando l'efficacia subordinata agli adempimenti di controllo previsti.
2. Per la Linea 1 – Flagship Projects possono essere finanziati fino a due progetti, per un contributo massimo di euro 400.000,00 ciascuno, privilegiando, ove possibile, un progetto per ognuno dei due ambiti strategici dell'articolo 2. Qualora in uno degli ambiti non risultino proposte idonee, può essere finanziato un secondo progetto nell'altro ambito secondo il punteggio ottenuto, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Per la Linea 2 – Preparatory Projects - possono essere finanziati fino a due progetti, per un contributo massimo di euro 100.000,00 ciascuno. Il finanziamento è disposto secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie è pubblicato sul sito istituzionale del MUR. Ai soggetti proponenti ammessi al finanziamento è data comunicazione formale dell'esito della procedura.
5. Il MUR provvede con successivo decreto direttoriale alla concessione dei finanziamenti, previa verifica dei requisiti e della disponibilità finanziaria e nel rispetto della normativa contabile applicabile.
6. Il provvedimento di concessione, una volta espletati gli adempimenti previsti presso i competenti organi di controllo, è trasmesso al soggetto beneficiario, o all'istituzione capofila in caso di partenariato, per la formale accettazione mediante sottoscrizione del relativo atto d'obbligo.
7. L'erogazione del contributo e la rendicontazione delle spese avvengono secondo le modalità stabilite dall'articolo 3-bis del presente bando e dalla normativa nazionale applicabile. Il finanziamento del MUR è destinato esclusivamente alla componente italiana delle attività progettuali.

Articolo 12 – Informazioni e disposizioni finali

1. Per richieste di chiarimento relative al presente bando, i soggetti interessati possono rivolgersi al Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale dell'internazionalizzazione, Ufficio III, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica **bandibilaterali@mur.gov.it**, indicando nell'oggetto la dicitura «Bando Italia–Giappone 2027–2028».
2. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del medesimo Ufficio, salvo diversa designazione effettuata ai sensi della normativa vigente.
3. Il presente bando disciplina esclusivamente la presentazione, la selezione e il finanziamento delle proposte progettuali da parte dei soggetti italiani. La partecipazione delle istituzioni giapponesi deve essere comprovata secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 9 e non comporta l'assunzione di obblighi finanziari da parte del MUR nei confronti delle medesime istituzioni.
4. Le variazioni che incidono su obiettivi scientifici, partner essenziali, durata o importo complessivo del contributo sono soggette a preventiva autorizzazione del MUR. Le rimodulazioni tra macro-categorie di spesa entro il 20 per cento della singola categoria, senza

aumento del contributo e senza modifica delle finalità progettuali, possono essere effettuate dal beneficiario e comunicate in sede di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni contabili applicabili. Le variazioni non possono compromettere gli obiettivi scientifici né la finalità della collaborazione bilaterale.

5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della procedura avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il titolare del trattamento è il Ministero dell'Università e della Ricerca. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione, concessione, erogazione e controllo dei finanziamenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti degli interessati sono rese disponibili mediante apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia di finanziamento pubblico della ricerca, nonché le disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione e nei relativi atti d'obbligo.
7. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/), nella sezione dedicata ai bandi e agli avvisi pubblici.

Il Direttore Generale
Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente da CONSOLI GIANLUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Allegati:

Allegato 01 – Application Form, Line 1 (Flagship Projects)
Allegato 02 – Application Form, Line 2 (Preparatory Projects)
Allegato 03 – Japanese Partner – Letter of Commitment
Allegato 04 – Delega alla sottoscrizione e trasmissione della domanda
Allegato 05 – Mandato organizzativo tra partner italiani